

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI REFERENDUM CONSULTIVI
COMUNALI**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14/07/2000

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 12 e segg. dello Statuto Comunale, le procedure, le garanzie e gli effetti dei referendum consultivi comunali.

Art. 2 - Iniziativa

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ovvero su richiesta di almeno duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, autorizza il Sindaco ad indire i referendum consultivi comunali.

In ciascun anno solare non può avere luogo più di una consultazione. Non possono altresì essere proposti referendum consultivi nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli Organi del Comune, delle relative circoscrizioni e della Provincia di appartenenza, anche nel caso di scioglimento anticipato o di decadenza del Consiglio Comunale e/o Provinciale.

Art. 3 - Oggetto

Può essere oggetto dei referendum consultivi comunali qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 13, comma secondo, dello Statuto Comunale. I quesiti referendari devono consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

Art. 4 - Comitato promotore

I cittadini promotori i referendum si costituiscono in apposito comitato, effettuandone comunicazione scritta al Sindaco. Tale comunicazione dovrà specificare il testo dei quesiti referendari, le generalità di uno o più rappresentanti il comitato promotore, nonché il recapito al quale indirizzare ogni eventuale successiva comunicazione. Della costituzione del comitato è data pubblicità a cura dell'Amministrazione Comunale entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a mezzo avvisi da affiggere al pubblico all'Albo Pretorio ed anche nelle bacheche comunali.

Art. 5 - Modalità di raccolta delle firme

Le sottoscrizioni dei cittadini dirette a promuovere l'indizione dei referendum dovranno essere raccolte su appositi moduli recanti per esteso il testo dei quesiti

referendari. L'apposizione della firma dovrà essere autenticata nei modi e termini di legge previsti per la raccolta di firme per la richiesta di referendum popolari.

Le sottoscrizioni raccolte dovranno essere depositate all'Ufficio Protocollo del Comune entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio della comunicazione di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Verifica della regolarità delle firme

La Commissione Comunale prevista dall'art. 16 dello statuto si identifica nella prima commissione consiliare permanente ed entro trenta giorni dalla data di avvenuto deposito dei moduli utilizzati per la raccolta delle firme, avvalendosi dell'apporto dell'ufficio elettorale comunale, verifica l'ammissibilità, la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni, dandone immediata comunicazione al Sindaco ed al Comitato promotore. Tale comunicazione dovrà essere corredata da un parere di merito sull'ammissibilità dei quesiti referendari.

Qualora le firme risultassero inferiori al numero minimo previsto e non si dovesse pertanto proseguire nell'indizione dei referendum, il Comitato promotore potrà riproporre i medesimi referendum solamente ripetendo l'intera procedura disciplinata dal presente Regolamento e purché sia trascorso almeno un anno dalla data di affissione all'Albo Pretorio della comunicazione di cui al precedente art. 4.

Non sono ammissibili sottoscrizioni di persone non più residenti nel Comune ovvero non iscritte nelle liste elettorali comunali sempre alla data di affissione all'Albo Pretorio della comunicazione di cui al precedente art. 4.

Art. 7 – Indizione dei referendum

Il Sindaco, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta verifica dell'ammissibilità, della regolarità e del numero delle firme, provvede ad iscrivere all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale la valutazione di ammissibilità dei referendum richiesti, allegando alla proposta di delibera il parere di merito della Commissione Comunale e stabilendo la data fissata per l'eventuale consultazione referendaria, come previsto dall'art. 17 dello Statuto Comunale, data che deve coincidere con una giornata festiva.

Il Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 sopra citato, esprime il proprio giudizio di ammissibilità, autorizzando il Sindaco (nel caso in cui i referendum possano avere luogo) ad indirli nella data da questi fissata.

Della fissazione della consultazione referendaria verrà data idonea pubblicità almeno quarantacinque giorni dalla data prevista per lo svolgimento della consultazione medesima.

Art. 8 – Accorpamento di più referendum

Se entro il termine di convocazione del Consiglio Comunale per la valutazione di cui al precedente art. 7, venissero presentati ulteriori istanze di referendum consultivi, le stesse potranno essere iscritte nel medesimo ordine del giorno per la valutazione di ammissibilità ed eventuale accorpamento in un'unica consultazione.

Art. 9 – Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale di cui all'art. 18 dello Statuto Comunale è composta dai membri della Commissione Elettorale Comunale e svolge gli stessi compiti previsti dalla legge per tale commissione in occasione delle consultazioni referendarie.

Alle riunioni della Commissione Elettorale deve essere presente un rappresentante del Comitato Promotore di cui al precedente art. 4 che sarà regolarmente convocato. Alla seconda riunione della Commissione alla quale non sia presente alcun rappresentante del Comitato, i lavori della Commissione stessa potranno proseguire ugualmente.

Art. 10 – Ubicazione e composizione dei seggi

I seggi elettorali, in numero di sei, saranno ubicati presso edifici pubblici e così suddivisi: n. 2 per Romano capoluogo, n. 2 per la frazione di San Giacomo, n. 1 per la frazione di Fellette e n. 1 per la frazione di Sacro Cuore e ricomprenderanno gli elettori appartenenti alle corrispondenti liste sezionali.

Essi sono composti e funzionanti secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia di referendum popolare. Alla medesima normativa si farà riferimento per quanto attiene ai compensi spettanti ai componenti dei seggi.

Art. 11 – Schede per la votazione

Le schede per la votazione saranno predisposte a cura dell'Amministrazione Comunale. Le medesime saranno analoghe a quelle normalmente utilizzate per i referendum popolari e dovranno riportare in modo chiaro e leggibile il quesito referendario proposto, permettendo la scelta tra due o più alternative di voto a mezzo della semplice apposizione di una croce.

Art. 12 – Propaganda referendaria

Nel rispetto delle norme di legge in materia di referendum popolari, il Comitato promotore e ciascun Consigliere Comunale potranno svolgere, nei trenta giorni antecedenti la consultazione referendaria, opportuna propaganda referendaria, anche utilizzando all'uopo gli appositi spazi sulle bacheche comunali installate sul territorio.

Art. 13 – Operazione di voto e scrutinio

I seggi rimarranno aperti nella giornata fissata per la consultazione elettorale dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Lo scrutinio si terrà immediatamente dopo la chiusura dei seggi ed al medesimo potrà liberamente assistere il pubblico.

Art. 14 – Effetti

Entro un mese dalla proclamazione dei risultati dei referendum e qualora alla consultazione abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto, il Sindaco iscrive all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di referendum popolare.